

Legge regionale 27 marzo 2008, n. 6

Disciplina del regime di proroga previsto dall'art. 9 della Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della Legge 3 ottobre 2002, n. 221 «Integrazione alla Legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio in attuazione dell'art. 9 della Direttiva Comunitaria 79/409/CEE». (BUR n. 7 del 01 aprile 2008, supplemento straordinario n. 2 del 07 aprile 2008)

Articolo 1

(Disciplina del regime di deroga previsto dall'art. 9, comma 1 della Direttiva n. 79/409/CE)

1. Nel corso della stagione venatoria i prelievi in deroga di cui all'art. 9, comma 1, lettera a), b) e c) della Direttiva n. 79/ 409/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, da attuarsi nell'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 3 e 4, e nell'articolo 9 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», nonché nell'articolo 16 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari» e nell'art. 9 della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 04 agosto 1981, n. 503 «Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa», vengono disciplinati dalla Regione Calabria con la presente legge in conformità alla legge 3 ottobre 2002, n. 221 «Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio in attuazione dell'articolo nove della Direttiva comunitaria n. 79/409/CEE».

Articolo 2

(Deroghe)

1. La Giunta regionale adotta le deroghe di cui all'articolo 1, di durata non superiore ad un anno, sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, per le seguenti ragioni:

a) nell'interesse della salute, della sicurezza pubblica;

b) nell'interesse della sicurezza aerea;

c) per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca, alle acque;

d) per la protezione della flora e della fauna;

e) ai fini della ricerca, dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione, nonché per l'allevamento finalizzato a tali operazioni;

f) per consentire, in condizioni rigidamente controllate ed in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.

2. Le deroghe di cui al comma 1 devono essere adeguatamente motivate come previsto dall'articolo 19 bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Articolo 3

(Contenuto e procedure delle deroghe)

1. La Giunta regionale, sentito l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (I.N.F.S.) ovvero, se istituito, l'Istituto Faunistico riconosciuto a livello regionale, adotta le deroghe di cui all'art. 2 indicando:

a) le specie che formano oggetto delle deroghe medesime;

b) i mezzi, gli impianti ed i metodi di cattura o di uccisione autorizzati nonché i soggetti autorizzati;

c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo di applicazione delle deroghe;

d) il numero dei capi prelevabili complessivamente nell'intero periodo, in relazione alla consistenza delle popolazioni di ogni singola specie, in sede di applicazione delle deroghe di cui all'art. 2 comma 1 lettere e) e f);

e) i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è assoggettato;

f) l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate.

2. Le deroghe di cui alla presente legge non sono attivate per le specie per le quali sia stata accertata una significativa diminuzione della consistenza numerica.

Articolo 4

(Prelievi venatori in deroga)

1. I prelievi venatori in deroga ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettere a) e c) della Direttiva comunitaria n. 79/409 del 2 aprile 1979 possono essere effettuati da parte dei cacciatori iscritti agli Ambiti Territoriali di Caccia o che esercitano la caccia nelle Aziende Faunistico-Venatorie della Regione Calabria e che risultino essere in possesso, oltre che del tesserino venatorio, anche delle apposite schede di monitoraggio quindicinale predisposte dalla Giunta regionale e rilasciate dalle Province anche tramite gli ambiti territoriali di caccia.

2. I prelievi di cui al comma 1 possono essere realizzati da appostamento fisso, temporaneo o in forma vagante.

3. I prelievi venatori in deroga di cui al comma 1 sono consentiti nelle giornate di caccia o di cui all'art. 14 comma 3, lettera c) della legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 «Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio» e l'orario della giornata di caccia e quello fissato dal calendario venatorio regionale. Per l'esercizio dell'attività di prelievo è consentito l'utilizzo dei mezzi di cui all'art. 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e all'art. 11 comma 1, lettere a), b), c), e) della legge regionale 17 maggio 1996, n. 9.

Articolo 5

(Condizioni e controlli)

1. Le schede di monitoraggio di cui all'art. 4 comma 1 della presente legge debbono essere riconsegnate alla Provincia competente a cura del cacciatore nei termini e con le modalità fissati dalla Giunta regionale.

2. Le Province provvedono, nei termini e con le modalità fissate dalla Giunta regionale, a trasmettere alla Regione Calabria i dati di prelievo tratti dalle schede di monitoraggio acquisite.

3. L'I.N.F.S. ovvero, se istituito, l'Istituto Faunistico riconosciuto a livello regionale, è individuato quale autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'art. 9, comma 2, della Direttiva n. 79/409/CE sono realizzate.

Articolo 6 *(Modifica dei prelievi)*

1. Il Presidente della Giunta regionale, sentito l'I.N.F.S. ovvero, se istituito, l'Istituto Faunistico riconosciuto a livello regionale, adotta provvedimenti di modifica o di sospensione dei prelievi in deroga, autorizzati ai sensi dell'art. 2, in relazione all'insorgenza di variazioni negative dello stato delle popolazioni oggetto dei prelievi, ed in relazione, per quanto concerne la lettera c), all'entità dei prelievi complessivi monitorati rispetto alla piccola quantità prevista dalla Direttiva 79/409/CE e relativa guida interpretativa della Commissione Europea.

Articolo 7 *(Azioni di promozione)*

1. La Giunta regionale promuove attività di monitoraggio, ricerca e divulgazione aventi per oggetto le specie a cui si applicano i regimi di deroga di cui alla presente legge.

Articolo 8 *(Adempimenti di competenza della Giunta regionale)*

1. Entro il 30 giugno di ogni anno il Presidente della Giunta regionale trasmette una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui alla presente legge al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero al Ministro per gli Affari Regionali ove nominato, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, al Ministro per le Politiche Europee, al Presidente del Consiglio regionale, nonché all'I.N.F.S. e, se istituito, all'Istituto Faunistico riconosciuto a livello regionale.

Articolo 9 *(Controlli e sanzioni)*

1. La vigilanza sulla applicazione della presente legge è affidata ai soggetti di cui all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992 n. 157.

2. Nei confronti di chi incorre nelle violazioni di cui all'articolo 4 punto 1 della presente legge mancato possesso del tesserino venatorio e delle schede di monitoraggio quindicinale si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 31 comma 1 lettera m) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 confermate dall'articolo 20 comma 4 della legge regionale n. 9 del 17 maggio 1996.

Articolo 10 *(Revoca)*

1. Sono abrogati gli articoli o le norme in materia di deroga emanate dalla Regione che sono in contrasto con la presente legge.

Articolo 11
(Pubblicazione)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.